



ISTITUTO ITALIANO  
DI TECNOLOGIA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI  
DEL DECRETO LEGISLATIVO  
8 GIUGNO 2001, N. 231**

**PARTE GENERALE**

<b>Ente</b>	Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
<b>Cronologia</b>	
<b>Data</b>	<b>Breve descrizione</b>
25/01/2010	Adozione del Modello della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
16/12/2024	Aggiornamento del Modello della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

## INDICE

<b>PARTE GENERALE</b> .....	1
<b>1. IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231</b> .....	4
1.1. LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001 .....	5
1.2. LA L. 190/2012 E IL D.LGS. 231/2001.....	5
<b>2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA</b> .....	7
2.1. BREVE STORIA DELLA FONDAZIONE.....	7
2.2. Le principali attività .....	7
2.3. ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA.....	8
2.4. FINALITA' DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE.....	9
2.5. METODOLOGIA SEGUITA NELLA REDAZIONE DEL MODELLO DELLA FONDAZIONE .....	10
2.6. DESTINATARI .....	10
2.7. APPROVAZIONE, MODIFICA ED ATTUAZIONE DEL MODELLO .....	10
2.8. ATTIVITÀ RIFERIBILI AL VERTICE DELLA FONDAZIONE .....	11
2.9. ELEMENTI DI CONTROLLO .....	11
2.10. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE .....	12
<b>3. L' ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	13
3.1. L'Organismo di Vigilanza .....	13
3.2. I requisiti .....	13
3.3. Durata in carica, sostituzione e revoca dei membri dell'Organismo di Vigilanza .....	13
3.4. Le funzioni ed i poteri dell'OdV .....	15
3.5. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza.....	17
3.6. Whistleblowing .....	17
3.6.1. Tutela del segnalante .....	18
<b>4. CODICE DI COMPORTAMENTO E DI CONDOTTA SCIENTIFICA</b> .....	19
<b>5. SISTEMA DISCIPLINARE</b> .....	19
<b>6. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DELLE PERSONE DELLA FONDAZIONE</b> .....	19
<b>7. I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI</b> .....	20
7.1. BREVI CENNI DI DIRITTO PENALE .....	21
A – Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).....	21
B – Reato proprio e reato comune .....	22
C – Il delitto tentato (art. 56 c.p.).....	22
D – Pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.).....	23
<b>ALLEGATI</b> .....	26
1 Testo del D.Lgs. 231/2001.....	26
2 Elenco dei reati .....	26

3	Mappatura dei processi a rischio.....	26
4	Codice di Comportamento e di Condotta Scientifica.....	26
5	Sistema disciplinare.....	26
	<b>ADDENDUM.....</b>	<b>26</b>
A1.	Reati rilevanti ai sensi della L. 190/2012.....	26
A2.	Mappatura dei processi a rischio.....	26
A3.	Presidi per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.....	26
A4.	Protocolli per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.....	26

## 1. IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “**Decreto**”) avente ad oggetto la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova tipologia di responsabilità degli enti (All. n. 1).

Si tratta di una particolare forma di responsabilità amministrativa in sede penale, per taluni reati commessi da soggetti appartenenti ai vertici aziendali o da dipendenti. Ne consegue che alla responsabilità penale della persona fisica autrice del reato, si aggiunge quella dell’ente.

Le disposizioni del Decreto si applicano, ex art. 1, ai seguenti soggetti (di seguito anche l’“**Ente**” o gli “**Enti**”):

- enti forniti di personalità giuridica;
- società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

La responsabilità dell’Ente sorge in occasione della commissione dei reati previsti espressamente dal Decreto o in leggi speciali e commessi *nel suo interesse o a suo vantaggio* da parte di soggetti legati a vario titolo all’Ente stesso. Al riguardo, l’art. 5 del Decreto indica quali autori del reato:

- a) “*le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi*” (cosiddetti soggetti apicali);
- b) “*le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*” (cosiddetti sottoposti).

Per espressa volontà del legislatore, l’Ente non risponde del reato commesso qualora i soggetti apicali o i sottoposti abbiano agito “*nell’interesse esclusivo proprio o di terzi*” (art. 5 comma 2 del Decreto).

La responsabilità dell’Ente, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, può essere esclusa anche quando, prima della commissione del fatto:

- siano predisposti ed attuati modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dal suddetto Decreto;
- sia istituito un organo di controllo, con poteri di autonoma iniziativa con il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli di organizzazione e gestione (di seguito anche l’“**Organismo di Vigilanza**” l’“**Organismo**” o l’“**OdV**”).

*Nell’ipotesi di reati commessi dai vertici*, la responsabilità dell’Ente è esclusa qualora quest’ultimo dimostri altresì che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli esistenti e che non vi sia stato, altresì, omesso o insufficiente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza, appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull’effettiva osservanza del Modello di organizzazione e gestione.

Nel caso di reato realizzato dal sottoposto, invece, l'esclusione della responsabilità dell'Ente è subordinata altresì all'adozione di protocolli comportamentali adeguati alla natura ed al tipo di attività svolta. Tali protocolli garantiscono che le attività dell'Ente siano svolte nel rispetto della legge ed agevolano la scoperta e l'eliminazione tempestiva di situazioni a rischio.

### **1.1. LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001**

A prescindere dall'eventuale responsabilità amministrativa dell'Ente, chiunque commetta uno dei reati richiamati dal Decreto e riportati all'interno dell'All. n. 2 sarà, comunque, perseguibile per la condotta illecita che ha posto in essere.

L'art. 9 individua, al comma 1, le sanzioni che possono essere comminate all'Ente. Precisamente, esse sono:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive:
  - la interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
  - il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

### **1.2. LA L. 190/2012 E IL D.LGS. 231/2001**

La L. n. 190 del 6 novembre 2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" ha introdotto un sistema organico di prevenzione della corruzione ulteriore e, nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, più ampio di quello previsto dal Decreto.

Nonostante l'analogia dei due sistemi, sussistono differenze significative tra le misure previste dalla L. n. 190/2012 e quelle del Decreto.

In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, mentre il Decreto riguarda i reati commessi a vantaggio dell'Ente o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse di questo (art. 5 del Decreto), la L. 190/2012 è volta a prevenire anche reati commessi in danno all'Ente.

Riguardo *“ai fatti di corruzione”*, il Decreto fa riferimento ai reati di corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e alla corruzione tra privati, tutte fattispecie dalle quali l'Ente deve trarre un vantaggio o avere un interesse perché possa risponderne. Ad avviso dell'A.N.AC., invece, la L. 190/2012, fa riferimento ad *“un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”*.

Pertanto, secondo l'A.N.AC. *“in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.”*

Da ultimo, deve rilevarsi che con il D. Lgs. n. 75/2020 il legislatore ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 anche ai reati di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio, previsti rispettivamente agli artt. 314, 316 e 323<sup>1</sup> c.p. Tali fattispecie, in particolare, rappresentano reati propri, la cui condotta di conseguenza prevede la partecipazione diretta di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio. La modifica intervenuta rende ancor più stringente l'analogia tra i due sistemi di prevenzione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'IIT, avendo già operato la scelta di adottare il presente Modello di organizzazione e gestione, benché non tenuta, ha deciso, su base volontaria, di disciplinare in una sezione allegata di **Addendum** anche alcuni aspetti in tema di anticorruzione e trasparenza.

Per una disamina specifica della L. 190/2012 e delle scelte che l'IIT, su base volontaria, ha assunto in merito si fa rinvio agli *Addendum*.

---

<sup>1</sup> Con il D. L. n. 92 del 2024 e successivamente, con l'approvazione definitiva del d.d.l. n. 1718, del 10 luglio 2024, il legislatore ha abrogato la fattispecie di abuso d'ufficio, introducendo contestualmente, con il D. L. n. 92, all'art. 314 c.p., rubricato “Indebita destinazione di denaro o cose mobili”, una nuova fattispecie criminosa di “peculato per distrazione”.

## 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

### 2.1. BREVE STORIA DELLA FONDAZIONE

L'IIT - Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (di seguito la “**Fondazione**”, l’**“Istituto**” o l’**“IIT”**) - è stata istituita dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.

L'IIT è un centro internazionale d'eccellenza nella ricerca scientifica e nella tecnologia avanzata, avente lo scopo di incoraggiare lo sviluppo tecnologico e la formazione avanzata del Paese in accordo con le politiche nazionali a favore della scienza e della tecnologia, rafforzando così il sistema di produzione nazionale.

L'IIT è una Fondazione vigilata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituita dunque per promuovere l'eccellenza nella ricerca fondamentale e applicata, e per contribuire allo sviluppo economico del Paese.

Sono pertanto obiettivi primari dell'IIT sia la creazione e la disseminazione di conoscenza scientifica sia il rafforzamento della competitività tecnologica dell'Italia, anche attraverso la collaborazione con le Istituzioni accademiche, società private e i principali centri di ricerca del Paese.

L'Istituto ha vissuto un iniziale periodo di avviamento di circa due anni durante il quale, in particolare, è stata definita la struttura direttiva, il piano scientifico e le prime iniziative di formazione.

### 2.2. LE PRINCIPALI ATTIVITÀ

La *mission* di IIT è contraddistinta dall'attività di ricerca finalizzata al *Technology Transfer*, avente forte visibilità scientifica sul piano nazionale ed internazionale; in questi termini, la Fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia ed assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.

La Fondazione intende promuovere lo sviluppo tecnologico e la formazione avanzata del Paese, in accordo con le politiche nazionali a favore della scienza e della tecnologia, rafforzando così il sistema di produzione nazionale.

A questo scopo, la Fondazione:

- facilita ed accelera lo sviluppo, nel sistema di ricerca nazionale, delle capacità scientifiche e tecnologiche adeguate a favorire la transizione del sistema di produzione nazionale verso assetti tecnologicamente all'avanguardia;
- sviluppa metodi e competenze innovativi, per agevolare l'introduzione di pratiche di eccellenza e meccanismi positivi di competizione nell'ambito della ricerca nazionale;
- promuove e sviluppa l'eccellenza scientifica e tecnologica sia direttamente, mediante i suoi laboratori di ricerca multidisciplinari, sia indirettamente, mediante collaborazioni con laboratori e gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
- porta avanti programmi di formazione avanzata come parte di più vasti programmi e progetti

multidisciplinari;

- incoraggia una cultura basata sulla condivisione e la valorizzazione dei risultati ottenuti da utilizzare a fini di miglioramento della produzione e dello stato sociale, sia al proprio interno sia a livello dell'intero sistema di ricerca nazionale;
- crea conoscenza tecnologica, relativa a componentistica, metodica, processi e tecniche da utilizzare per la realizzazione di prodotti e servizi e loro collegamenti, in settori strategici per la competitività del sistema di produzione nazionale;
- attira e riunisce ricercatori che lavorano in diversi istituti di ricerca e genera collegamenti con centri d'eccellenza specializzati;
- promuove l'interazione tra aree di ricerca fondamentale e applicata, incoraggiandone lo sviluppo sperimentale;
- diffonde meccanismi trasparenti di selezione di ricercatori e progetti, basati sul merito, in accordo con criteri diffusi e affermati in tutto il mondo.

### **2.3. ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA**

IIT si è dotata di un sistema organizzativo e di *governance* ispirato ai modelli di funzionamento delle principali istituzioni scientifiche attive a livello internazionale.

Il modello di *governance* è stato infatti individuato e strutturato tramite confronto con centri di ricerca internazionali di eccellenza con il preciso scopo di dare vita ad un modello operativo in grado di agevolare lo svolgimento dell'attività scientifica ottimizzando il rendimento delle risorse impiegate e dei finanziamenti a disposizione.

Il Modello di organizzazione e gestione di IIT si fonda sui seguenti principi base:

- l'autonomia della ricerca;
- una definizione chiara e puntuale delle responsabilità;
- la flessibilità operativa;
- la valutazione costante dei risultati ottenuti attraverso organi di controllo indipendenti.

Il buon funzionamento della Fondazione è assicurato da un sistema amministrativo snello - in rapporto alle dimensioni e alla complessità dell'organizzazione - che cura sia gli aspetti gestionali sia i rapporti con il mondo scientifico.

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, sono organi della Fondazione (di seguito gli "**Organi**"):

- il Consiglio;
- il Presidente;
- il Direttore scientifico;



- il Comitato esecutivo (di seguito il "**Comitato**");
- il Collegio sindacale.

Sono strutture operative della Fondazione (di seguito le "**Strutture operative**"):

- le Linee ed i Centri di Ricerca;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- gli Uffici amministrativi;
- i Comitati di valutazione.

L'organizzazione della Fondazione, i ruoli e l'attività di pertinenza degli Organi e delle Strutture operative sono descritti nei "Regolamenti di funzionamento generale", ai quali si rimanda integralmente.

#### **2.4. FINALITA' DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

La scelta del Comitato dell'IIT di dotare la Fondazione di un Modello di organizzazione e gestione (di seguito il "**Modello**") ha la finalità di promuovere e valorizzare una cultura etica all'interno dell'Istituto. Tale scelta si traduce in interventi ed iniziative volte a sensibilizzare tutti coloro i quali collaborano con la Fondazione, alla trasparente e corretta gestione dell'attività ed al rispetto delle norme giuridiche vigenti.

Il Modello è progressivamente aggiornato al fine di renderlo idoneo a prevenire la commissione delle categorie di reato via via introdotte nel corso delle varie evoluzioni normative.

Il Modello dell'IIT è stato adottato con delibera del Comitato del 25 gennaio 2010. L'ultimo aggiornamento del presente Modello è avvenuto in data 16/12/2024.

Il Modello approvato si compone, oltre alla presente "Parte Generale", di una "Parte Speciale", di tutti gli allegati allo stesso e dell'Addendum contenente gli strumenti, adottati su base volontaria, per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ai sensi della L.190/2012.

Il Comitato intende, attraverso l'adozione del Modello:

- rendere noto a tutti coloro che a diverso titolo collaborano con l'IIT, che la Fondazione condanna nella maniera più assoluta condotte contrarie a leggi, regolamenti, o comportamenti che violino la regolamentazione interna (*policy*, protocolli e Codice di Comportamento e di Condotta Scientifica ai fini del D.Lgs. 231/2001) e più genericamente i principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui l'IIT si ispira;
- assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di illeciti, nell'ambito dell'attività svolta dall'IIT mediante: *i)* il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio; *ii)* la formazione dei collaboratori alla corretta realizzazione dei loro compiti;
- diffondere e promuovere una cultura della trasparenza e della legalità all'interno della Fondazione.

## **2.5. METODOLOGIA SEGUITA NELLA REDAZIONE DEL MODELLO DELLA FONDAZIONE**

L'attività svolta ai fini della redazione del Modello si è articolata in diverse fasi. La prima fase di Risk Assessment è dettagliatamente indicata nella Parte Speciale del presente Modello.

A conclusione di tale fase, è stato definito il Modello ex D. Lgs. n. 231/2001 della Fondazione, Parte Generale e Parte Speciale, articolato in tutte le sue componenti secondo le disposizioni del Decreto e le indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte da Confindustria.

Il Modello è periodicamente aggiornato in funzione delle evoluzioni normative ed organizzative con la metodologia descritta nelle fasi precedenti.

Successivamente, il Modello è stato integrato - volontariamente -, prevedendo la redazione di un Addendum specifico, con le prescrizioni stabilite dai principali Principi e Linee Guida internazionali anticorruzione, dalle Linee Guida A.N.AC., dagli aggiornamenti succedutisi nel tempo al PNA e dalla L. n. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'Ente.

Da ultimo, il Modello è stato adeguato a seguito dell'introduzione del D. Lgs. 24/2023 che, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, ha introdotto una disciplina unitaria per la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

## **2.6. DESTINATARI**

Il Modello è indirizzato a tutti coloro che collaborano con la Fondazione, in particolare a:

- i componenti degli Organi, Comitati, Commissioni o simili istituiti dalla Fondazione;
- tutto il personale dirigente e non dirigente che opera in nome e per conto della Fondazione;
- i collaboratori;
- gli affiliati (Dottorandi e Ricercatori provenienti da Enti convenzionati a IIT).

L'IIT esige, altresì, il rispetto del Modello da parte di tutte le persone che collaborano, a vario titolo, con la Fondazione per lo svolgimento delle attività statutarie, nonché tutti i soggetti terzi che la rappresentano senza vincoli di dipendenza (es. consulenti, fornitori), anche mediante la possibile previsione di clausole contrattuali che obblighino collaboratori esterni, consulenti e fornitori al rispetto dei principi contenuti nel Codice di Comportamento e di Condotta Scientifica, per la cui inosservanza è prevista per l'IIT la possibilità di recedere dal contratto o di risolverlo.

## **2.7. APPROVAZIONE, MODIFICA ED ATTUAZIONE DEL MODELLO**

Il Modello, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1, lett. a), del Decreto, costituisce atto di emanazione dell'organo dirigente (Comitato).

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, il Comitato effettua le eventuali modifiche ed integrazioni rese necessarie per garantire la continua rispondenza del Modello alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali modifiche strutturali e/o organizzative della Fondazione.

Il Comitato è responsabile dell'attuazione del Modello.

La vigilanza sull'adeguatezza e attuazione del Modello deliberato dal Comitato è garantita dall'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza riporta continuamente l'esito del proprio operato al Comitato.

## **2.8. ATTIVITÀ RIFERIBILI AL VERTICE DELLA FONDAZIONE**

Come anticipato nella premessa al presente Modello, i reati da cui può originare la responsabilità dell'Ente ai sensi del presente Decreto, possono essere realizzati tanto dal c.d. soggetto apicale, quanto dal sottoposto alla sua direzione o vigilanza.

Il Comitato della Fondazione è coinvolto direttamente nella gestione ordinaria e straordinaria dell'Istituto; pertanto, è difficile ipotizzare l'esistenza di un diaframma che lo esoneri dalle responsabilità.

Il Decreto prevede, nel caso di reato realizzato dal vertice, un'inversione dell'onere della prova spettando, quindi, alla Fondazione dimostrare l'elusione fraudolenta del Modello predisposto ed efficacemente attuato.

Pertanto, nel caso di reato integrato dal Comitato, non è sufficiente dimostrare che si tratti di illecito commesso da un componente "infedele", ma si richiede che non vi sia stato omesso o carente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza sul rispetto del Modello. Il Comitato è il destinatario naturale delle previsioni normative incriminatrici per le quali è configurabile la responsabilità ai sensi del Decreto.

Per effetto di tale indicazione normativa, si ritiene necessario che l'attività di controllo demandata all'Organismo di Vigilanza abbia ad oggetto anche l'operato del Comitato.

## **2.9. ELEMENTI DI CONTROLLO**

### ***Controlli generali***

Il sistema dei controlli perfezionato dalla Fondazione è stato realizzato applicando i principi di controllo, di seguito definiti, alle singole attività sensibili.

- **Regolamentazione:** esistenza di disposizioni interne idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità

di archiviazione della documentazione rilevante.

- **Tracciabilità:** i) ogni operazione relativa all'attività sensibile è, ove possibile, adeguatamente documentata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile è verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali.
- **Segregazione dei compiti:** separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Procure e deleghe:** i poteri autorizzativi e di firma assegnati sono: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione. In particolare, il Comitato ha approvato un sistema di deleghe e di ripartizione delle responsabilità, attribuendo poteri e doveri in relazione alle competenze professionali da ciascuno possedute.

#### **Strumenti di controllo specifici**

A fronte dei processi a rischio sono stati individuati, a presidio degli stessi, regole di comportamento generali e attività di controllo esistenti che rappresentano strumenti di controllo ai fini del Modello e ne costituiscono parte integrante (Modello – Parte Speciale).

### **2.10. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto dispone che i modelli prevedano “*modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*”. La disposizione trova la sua *ratio* nella constatazione che la maggior parte dei reati contemplati dal Decreto possono essere realizzati anche tramite le risorse finanziarie dell'Ente (es.: costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione).

Per impedire tali condotte, l'IIT ha adottato meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria delle risorse finanziarie dell'Istituto.

Si fa presente che i flussi finanziari della Fondazione vengono generati dalle attività, di seguito elencate, oggetto di regolamentazione e controllo:

- 1. Attività di finanziamento dei progetti**
- 2. Attività di approvvigionamento di beni e servizi**
- 3. Assunzione di personale**
- 4. Predisposizione del Bilancio:** l'attività di predisposizione del bilancio è un'attività propria del Comitato.
- 5. Poteri di firma e di spesa:** il potere di firma è riconosciuto dal Comitato al Direttore Generale, al Direttore Scientifico, ai Direttori di Ricerca, ai Dirigenti amministrativi, ai Coordinatori dei Centri della Rete, ai Responsabili di *Facility*, ai ricercatori *Tenured* ed in *Tenure Track*, *Principal*

*Investigator* ed ai *Manager* amministrativi non dipendenti da Dirigenti di funzione.

### 3. L' ORGANISMO DI VIGILANZA

#### 3.1. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto, tra i requisiti affinché l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati, individua l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia, sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento.

#### 3.2. I REQUISITI

L'Organismo è un organo collegiale composto di tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente, collocato in posizione di terzietà ed indipendenza rispetto agli altri organi della Fondazione; per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni, deve possedere i seguenti **requisiti**:

- **autonomia e indipendenza**: deve essere sprovvisto di compiti operativi ed avere solo rapporti di staff con il Comitato Esecutivo;
- **professionalità**: i componenti dell'OdV devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti alla Fondazione IIT;
- **continuità di azione**: per garantire l'efficace attuazione del Modello, è necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza.

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legali e nelle procedure di controllo ed in possesso di requisiti di onorabilità.

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni purché privi di compiti operativi. I componenti dell'Organismo non dovranno essere legati alla Fondazione da interessi economici rilevanti o da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di interesse.

L'Organismo deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività.

#### 3.3. DURATA IN CARICA, SOSTITUZIONE E REVOCA DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I componenti dell'Organismo sono nominati dal Comitato Esecutivo e durano in carica per il periodo stabilito nella relativa determina di nomina. Essi sono rieleggibili.

Il Comitato Esecutivo è libero di revocare l'incarico conferito ai membri dell'OdV in qualsiasi momento, purché sussista una giusta causa di revoca e sentito il Collegio Sindacale. Costituisce una giusta causa di revoca:

- la sottoposizione del componente a procedure di interdizione, inabilitazione o fallimento;
- l'imputazione in procedimenti penali con contestazione di reati che prevedano una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità dell'azione previsti per la nomina;
- la sussistenza di una delle ipotesi di ineleggibilità;
- il grave inadempimento, da parte dei membri dell'OdV, ai doveri loro imposti dalla legge o dal Modello;
- una sentenza di condanna della Fondazione ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Nel caso in cui vi siano componenti dell'OdV che hanno un rapporto di lavoro con l'Ente, costituisce giusta causa di revoca la cessazione del rapporto contrattuale con quest'ultimo.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Comitato Esecutivo, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre – sentito il Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza, o di uno dei suoi membri, e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim, o la nomina di un nuovo membro.

Impregiudicato quanto precede, ciascun membro dell'OdV ha facoltà di comunicare al Comitato Esecutivo la propria volontà di rinunciare all'incarico, tramite una comunicazione contenente le ragioni della rinuncia all'incarico.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza, il Comitato Esecutivo provvederà, senza indugio, alla sua sostituzione, con apposita delibera. Il componente dell'OdV uscente sarà, comunque, tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dalla legge o dal Modello fino all'ingresso del soggetto che verrà nominato dal Comitato Esecutivo in sua sostituzione. I componenti dell'Organismo di Vigilanza nominati in sostituzione durano in carica il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

Il Comitato Esecutivo si pronuncia, su proposta dell'OdV, in merito alle risorse finanziarie che, di volta in volta, l'Organismo di Vigilanza ritenga necessarie per svolgere correttamente ed efficacemente le proprie funzioni.

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza (ivi incluso il Presidente, il Vicepresidente, i membri delegati o quelli investiti di particolari cariche) è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Comitato Esecutivo. Ai componenti dell'OdV spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

L'Organismo di Vigilanza adotta un proprio regolamento interno, che prevede: la pianificazione delle attività e dei controlli, le modalità di convocazione delle riunioni, le modalità di votazione, le modalità di nomina del Presidente e, eventualmente, del Vicepresidente, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi da e verso l'OdV.

#### **3.4. LE FUNZIONI ED I POTERI DELL'ODV**

L'Organismo è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere la conoscenza e la comprensione del Modello nella Fondazione IIT;
- b) vigilare sull'osservanza del Modello nella Fondazione;
- c) raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica sull'osservanza del Modello;
- d) vigilare sulla efficacia nel tempo del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto dell'IIT;
- e) promuovere l'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni organizzative e/o legislative;
- f) segnalare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello ritenuta significativa, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'Organismo stesso. Le segnalazioni anonime saranno valutate discrezionalmente dall'Organismo, tenuto conto della gravità della violazione denunciata e delle indicazioni ivi contenute. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, nonché rilevanti ai sensi del Decreto.
- g) comunicare e relazionare su base continuativa al Comitato e, periodicamente, al Collegio Sindacale in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello ed al loro stato di realizzazione. Trasmettere, con periodicità semestrale, al

Comitato una relazione scritta contenente i seguenti elementi:

- l'attività complessivamente svolta nel corso dell'anno, anche in relazione al programma a suo tempo elaborato;
  - i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione;
- h) esprimere valutazioni circa l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive o di recesso nei contratti con consulenti, collaboratori e terzi che intrattengono rapporti con la Fondazione, nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto;
- i) promuovere la conoscenza dei principi contenuti nel Modello e la loro traduzione in comportamenti coerenti da parte dei diversi destinatari individuando gli interventi formativi e di comunicazione più opportuni nell'ambito dei relativi piani annuali;
- j) verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello ed effettuare una ricognizione delle attività della Fondazione con l'obiettivo di individuare le aree a rischio di reato e proporre l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzi la necessità;
- k) istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- l) segnalare al Comitato Esecutivo, sulla base dell'attività svolta, l'eventuale elaborazione di protocolli, procedure operative e di controllo che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di implementare il Modello.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- a) emanare disposizioni interne intese a regolare l'attività dell'Organismo. Tali disposizioni, che dovranno essere adeguatamente motivate (es. disposizioni dettate da situazioni di urgenza od opportunità), saranno emanate in autonomia dall'Organismo, ma non dovranno essere in contrasto con le regole adottate dalla Fondazione per il proprio funzionamento;
- b) accedere ad ogni documento della Fondazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto;
- c) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di propria competenza;
- d) richiedere che qualunque dipendente, dirigente e/o collaboratore della Fondazione fornisca tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie idonee ad individuare aspetti connessi alle varie attività rilevanti ai sensi del Modello, nonché per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative dell'Istituto;
- e) verificare che le strutture preposte abbiano applicato i provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'Organismo, quest'ultimo può decidere di delegare uno o più specifici adempimenti ai singoli membri dell'Organismo stesso, ovvero potrà avvalersi di una struttura della Fondazione all'uopo incaricata.



L'Organismo dovrà riunirsi non meno di quattro volte l'anno: per ogni riunione dovrà essere redatto apposito verbale.

Inoltre, l'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Comitato e potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

### **3.5. FLUSSI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo provvederà a redigere con periodicità semestrale una relazione scritta dell'attività svolta, inviandola al Comitato Esecutivo.

L'Organismo è destinatario delle segnalazioni relative ad eventuali violazioni del presente Modello. A tal fine, sono stati creati specifici canali informativi, diretti a costituire un flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo.

Tutti i dipendenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Fondazione sono tenuti ad informare tempestivamente l'OdV in ordine ad eventuali violazioni del Modello e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto.

In particolare, devono essere tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni principalmente concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati contemplati dal Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- comunicazioni relative alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti);
- ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione alle procedure operative rilevanti ai fini del Decreto.

### **3.6. WHISTLEBLOWING**

I Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti e, altresì, i Soggetti Terzi<sup>2</sup> possono segnalare condotte illecite idonee a integrare i “reati presupposto” rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nonché violazioni del presente Modello nel rispetto della *Procedura per la gestione delle segnalazioni in conformità al D.lgs. n. 24/2023* adottata dalla Fondazione, a cui si rinvia integralmente, della quale viene data pubblicità al seguente link:

<https://iit.segnalazioni.net/pages/policy>.

Per effettuare la segnalazione, i Destinatari potranno rifarsi ai canali interni indicati nella *Whistleblowing Policy*, qui di seguito riepilogati:

- tramite una piattaforma on-line accessibile alla pagina “segnalazioni di illecito - Whistleblowing” presente nella home page del sito web della Fondazione, o direttamente all’indirizzo <https://iit.segnalazioni.net>;
- tramite la casella di posta elettronica: [organismodivigilanza@iit.it](mailto:organismodivigilanza@iit.it);
- tramite posta tradizionale, all’indirizzo: Fondazione – IIT – Organismo di Vigilanza – Via Guidubaldo del Monte 54, 00197 Roma.

### **3.6.1. TUTELA DEL SEGNALANTE**

Il sistema di protezione delle segnalazioni è considerato strumento fondamentale per l’applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato.

A tale riguardo, si fa espresso rinvio a quanto previsto nella *Procedura per la gestione delle segnalazioni in conformità al D.lgs. n. 24/2023* per le tutele a beneficio del segnalante.

In ogni caso, trovano applicazione tutte le tutele previste a favore del segnalante dagli artt. 16,17,19 e 22 D. Lgs. 24/2023.

Inoltre, chi segnala una violazione del Decreto o del Modello o del Codice di Comportamento e di Condotta Scientifica anche se non costituente reato, non deve trovarsi in alcun modo in posizione di svantaggio per questa azione, indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione sia poi risultata fondata o meno.

Chi, nella sua qualità di segnalante, ritenga di aver subito atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata dovrà segnalare l’abuso tramite i canali indicati nella *Procedura per la gestione delle segnalazioni in conformità al D.lgs. n. 24/2023*.

La violazione delle prescrizioni del presente paragrafo comporta, a seconda dei casi, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari e/o l’applicazione delle altre misure previste al paragrafo 8 della Parte Generale del Modello.

---

<sup>2</sup> Possono effettuare segnalazioni *whistleblowing* solo i Soggetti Terzi definiti all’interno della *Procedura per la gestione delle segnalazioni in conformità al D.lgs. n. 24/2023*.

In ogni caso, ferma l'applicazione, da parte dell'autorità competente, delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 24/2023, chi effettua con dolo o colpa grave una segnalazione che risulti essere infondata e porti ad una condanna penale, anche con sentenza di primo grado, per il reato di diffamazione o calunnia, oppure ad una condanna civile, anche con sentenza di primo grado, per lo stesso titolo, non avrà diritto alle tutele offerte dal sistema qui descritto e sarà soggetto, a seconda dei casi, alle sanzioni disciplinari e/o alle altre misure previste al paragrafo 8 della Parte Generale del Modello.

#### **4. CODICE DI COMPORTAMENTO E DI CONDOTTA SCIENTIFICA**

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, nonché alla L. 190/2012, costituisce elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi trovano la loro collocazione naturale nel Codice di Comportamento e di Condotta Scientifica (All. n. 6).

Il Codice di Comportamento e di Condotta Scientifica, infatti, mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti a cui possono essere collegate sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

#### **5. SISTEMA DISCIPLINARE**

Un punto qualificante del Modello è costituito dalla previsione di un adeguato Sistema disciplinare (All. n. 5) che sanzioni il mancato rispetto e la violazione delle norme del Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi.

Tali violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, anche nei casi in cui il comportamento non costituisca reato.

Con riguardo ai rapporti con consulenti, collaboratori e terzi, l'Istituto potrà adottare uno *standard* contrattuale secondo cui qualsiasi comportamento in contrasto con il Codice di Comportamento e di Condotta Scientifica posto in essere dai soggetti sopra indicati, potrà determinare l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni alla Fondazione.

#### **6. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DELLE PERSONE DELLA FONDAZIONE**

L'IIT, in conformità a quanto previsto dal Decreto, ha definito uno specifico piano di comunicazione e formazione finalizzato a diffondere ed illustrare il Modello a tutte le persone della Fondazione.

In particolare, per quanto concerne la **comunicazione**, è stato previsto l'invio di una e-mail firmata dal Direttore Scientifico a tutti coloro che, a qualunque titolo, collaborano con la Fondazione. In tale comunicazione è stato dato atto dell'avvenuta adozione del Modello, invitando i destinatari al rispetto del sistema di controllo previsto dal Modello stesso.

Per quanto invece concerne la **formazione**, essa è realizzata tramite incontri periodici con tutti i dipendenti e collaboratori al fine di illustrare il Modello o attraverso l'utilizzo di strumenti di *e-learning*.

In particolare, vengono affrontati i seguenti temi:

1. D.Lgs. 231/2001;
2. Conseguenze per la Fondazione nel caso dell'eventuale commissione di reati da parte di soggetti che per essa operino;
3. Codice di Comportamento e di Condotta Scientifica;
4. Caratteristiche essenziali dei reati previsti dal Decreto;
5. Funzione e contenuti del Modello adottato dalla Fondazione;
6. Protocolli e policy;
7. Sistema sanzionatorio;
8. Organismo di Vigilanza;
9. L'integrazione del Modello della Fondazione con la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

La partecipazione ai momenti formativi sopra descritti è formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza (o modalità equivalenti per l'*e-learning*) e l'inserimento nella banca dati dell'OdV dei nominativi dei presenti. Inoltre, è sottoposto ai partecipanti un questionario valutativo dell'apprendimento dei principi del Modello.

## **7. I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Sono stati analizzati alcuni precedenti giurisprudenziali i quali, insieme alle indicazioni delle associazioni di categoria, hanno costituito le linee guida nella redazione del Modello. Le pronunce giurisprudenziali hanno evidenziato molti aspetti ritenuti essenziali al fine della redazione di un Modello idoneo, sottolineando che deve trattarsi di un Modello dotato di una concreta e specifica efficacia, effettività e dinamicità. In particolare, nella sua redazione deve essere posta particolare attenzione a:

- meccanismi di fondi extracontabili;
- modalità di redazione della contabilità;
- modalità di redazione dei bilanci;
- modalità di esecuzione degli appalti ed i relativi controlli;
- attuazione di un'analisi delle possibili modalità attuative dei reati stessi tenendo conto del contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda;
- prendere in considerazione la storia dell'ente (vicende passate, anche giudiziarie);
- prevedere la segregazione delle funzioni nei processi a rischio;

- attribuire poteri di firma autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- creare un sistema di monitoraggio idoneo a segnalare le situazioni di criticità;
- adottare strumenti e meccanismi che rendano trasparente la gestione delle risorse finanziarie, impedendo la creazione di fondi neri attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, pagamenti di consulenze mai effettuate o di valore nettamente inferiore a quello dichiarato dalla società;
- prevedere la formazione obbligatoria sul Modello ed attività di sensibilizzazione finalizzate ad assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del Modello da parte dei dipendenti e dei dirigenti;
- istituire flussi informativi verso l'OdV e prevedere relative sanzioni disciplinari nel caso di mancato rispetto degli stessi.

Quando appare altamente probabile l'avvenuta perpetrazione di reati da parte dei soggetti preposti ai vertici della persona giuridica, dovranno essere esattamente determinate le **procedure** relative alla formazione e all'attuazione delle decisioni che riguardano le attività ritenute pericolose. Ciò comporta un'esatta individuazione dei soggetti cui è rimessa l'adozione delle decisioni, l'individuazione dei parametri cui attenersi nelle scelte da effettuare, le regole precise da applicare per la documentazione dei contatti, delle proposte e di ogni singola fase del momento deliberativo e attuativo della decisione.

Deve essere, inoltre, adottato un sistema disciplinare specifico sia nel precetto che nella sanzione. Lo stesso dovrà prevedere sanzioni anche nel caso in cui si violino gli obblighi di informazione all'OdV.

Devono essere organizzati corsi di formazione per tutti i dipendenti prevedendo l'obbligatorietà di partecipazione e di frequenza.

## 7.1. BREVI CENNI DI DIRITTO PENALE

### A – Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.)

Il concorso di persone nel reato è previsto dall'art. 110 c.p., che testualmente afferma *“Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”*.

Esistono due tipi di concorso di persone:

- il *“concorso eventuale”* che si verifica quando due o più persone partecipano alla commissione di uno o più reati astrattamente realizzabili anche da un singolo soggetto (es. truffa)
- il *“concorso necessario”* che ricorre quando la norma incriminatrice richiede la presenza di più soggetti per l'integrazione del reato (es. corruzione)

Se si considera, invece, la natura del contributo personale alla realizzazione del fatto delittuoso si suole

ulteriormente distinguere:

- il “*concorso materiale*” che si ha quando il soggetto interviene personalmente nella serie di atti che danno vita all’elemento materiale del reato
- il “*concorso morale*” che si realizza quando il soggetto dà un impulso psicologico alla realizzazione di un reato materialmente commesso da altri. L’impulso psicologico può assumere la forma della determinazione, quando fa sorgere in altri un proposito criminoso prima inesistente, o la forma dell’istigazione, quando rafforza un proposito criminoso già esistente.

Una particolare forma di concorso di persone è rappresentata dal **concorso nel reato proprio**.

È possibile che nel reato proprio commesso dai soggetti muniti della specifica qualifica soggettiva (c.d. *intraeus*), concorrano altri soggetti che di tale qualifica soggettiva sono sprovvisti (c.d. *extraneus*). In questo caso l’*extraneus* risponde, a titolo di concorso, del reato realizzato dall’*intraeus* a norma dell’art. 117 c.p.

## **B – Reato proprio e reato comune**

Si definisce **reato comune** l’illecito che può essere commesso da *chiunque*, indipendentemente da particolari caratteristiche soggettive, ad esempio: truffa, indebita percezione di erogazioni pubbliche ecc.

Per **reato proprio** si intende, invece, l’illecito penale che può essere realizzato esclusivamente da un soggetto fornito di una specifica qualifica soggettiva, ad es. il reato di false comunicazioni sociali può essere integrato soltanto dai soggetti espressamente indicati dagli artt. 2621 e 2621 *bis* c.c., ovvero dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori; oppure il reato di peculato che può essere integrato soltanto dai soggetti espressamente indicati dall’art. 314 c.p., ossia dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio.

## **C – Il delitto tentato (art. 56 c.p.)**

Il reato è consumato solo quando risultano realizzati tutti gli elementi costitutivi del medesimo.

La figura del delitto tentato ricorre quando il soggetto attivo vuole commettere un reato e si attiva in tal senso, senza però realizzare il proposito criminoso per cause indipendenti dalla propria volontà.

Il testo dell’art. 56 c.p. è il seguente: “*Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica...*” Sul punto giova ricordare che anche con riferimento alla responsabilità dell’Ente, il legislatore ha previsto, all’art. 26 del D.Lgs. 231/2001 che: “*Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti*

*indicati nel presente capo del decreto. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento."*

## **D – Pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.)**

### **Art. 357 Nozione di pubblico ufficiale**

La nozione di Pubblico Ufficiale si ricava dall'art. 357 del codice penale che prevede: *"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una **pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa**<sup>3</sup>. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da **norme di diritto pubblico e da atti autoritativi** e caratterizzata dalla **formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione** o dal suo svolgersi per mezzo di **poteri autoritativi o certificativi**".*

Lo *status* di pubblico ufficiale era tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'amministrazione pubblica, come può esserlo ad esempio un impiegato statale.

Come ribadito diverse volte dalla Corte suprema di Cassazione, un rapporto di subordinazione o di dipendenza con un Ente pubblico non è necessariamente il presupposto per l'attribuzione dello status di pubblico ufficiale. Infatti, è da considerarsi pubblico ufficiale anche chi: *«concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche».*

Dopo la legge 26 aprile 1990 n. 86, ormai la qualifica viene attribuita sulla base della funzione concretamente assunta, come peraltro confermato dalla giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui: *«è ormai irrilevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione»*

La Cassazione ha, quindi, ribadito che la qualifica vada riconosciuta anche a chi, pur se privato cittadino, possa esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro. Tuttavia, fermo restando ciò, occorre sempre verificare se l'attività è disciplinata da norme di diritto pubblico, in quanto *«la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p., deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente*

---

<sup>3</sup> Le funzioni giudiziaria e legislativa sono pubbliche in quanto tali, con la conseguenza che colui che le esercita è sempre qualificabile come un pubblico ufficiale. Al contrario, con riferimento alla funzione amministrativa, assume la qualità di pubblico ufficiale solo colui che espleta un'attività amministrativa caratterizzata dall'esercizio di poteri deliberativi, autoritativi e certificativi.

considerati»<sup>4</sup>.

Alla luce di quanto sopra, sono da considerarsi pubblici ufficiali, coloro che:

- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- sono muniti di poteri:
  - decisionali;
  - di certificazione;
  - di attestazione;
  - di coazione<sup>5</sup>;
  - di collaborazione, anche saltuaria<sup>6</sup>.

I pubblici ufficiali sono soggetti a una disciplina peculiare sotto il profilo penale, derivante dal loro status.

Essi soltanto possono, pertanto, rendersi colpevoli di alcuni delitti tipici contro la pubblica amministrazione (cd. reati propri) quali:

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione propria (art. 319 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione impropria (art. 318 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.);
- Rifiuto e omissione d'atti d'ufficio (art. 328 c.p.).

### **Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio**

La nozione di «Incaricato di pubblico servizio» è prevista nell'art. 358 c.p. che dispone *“Agli effetti della*

---

<sup>4</sup> Cass. S.U. 7958/1992

<sup>5</sup> Cass. Pen. Sez. VI 81/148796

<sup>6</sup> Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013



*legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, **prestano un pubblico servizio**. Per **pubblico servizio** deve intendersi un'attività' disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".*

Dal dettato della norma emerge che il pubblico servizio è assoggettato alla medesima disciplina inerente alla funzione pubblica, difettando, tuttavia, dei poteri tipici che la connotano (ovvero quelli deliberativi, autoritativi e certificativi) e richiedendo un'attività che non si esaurisca nella mera esecuzione di ordini o istruzioni altrui o nel dispiegamento della forza fisica. Ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio è richiesto, infatti, un minimo di potere discrezionale, che implichi lo svolgimento di mansioni «intellettuali» in senso lato<sup>7</sup>.

In seguito alla novella apportata dalle leggi n. 86/90 e n. 181/92 all'art. 358 c.p., analogamente a quanto avvenuto per i pubblici ufficiali (art. 357 c.p.), anche la qualifica dell'incaricato di pubblico servizio non è più tradizionalmente legata al ruolo formale ricoperto dal soggetto all'interno della pubblica amministrazione, rilevando bensì la natura pubblicistica dell'attività svolta in concreto dallo stesso.

Sia per i pubblici ufficiali che per gli incaricati di pubblico servizio è vigente l'obbligo di legge previsto dall'art. 331 c.p. "Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio".

*Tale articolo prevede infatti che «Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero».*

---

<sup>7</sup> Cass. n. 10138/1998; n. 467/1999.

## **ALLEGATI**

- 1 Testo del D.Lgs. 231/2001**
- 2 Elenco dei reati**
- 3 Mappatura dei processi a rischio**
- 4 Codice di Comportamento e di Condotta Scientifica**
- 5 Sistema disciplinare**

## **ADDENDUM**

- A1. Reati rilevanti ai sensi della L. 190/2012**
- A2. Mappatura dei processi a rischio**
- A3. Presidi per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza**
- A4. Protocolli per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza**